METODO GIURIDICO — IUS ET RATIO
ISSN 3103-7305
Rivista Scientifica Telematica di Diritto e Giurisprudenza • Edizione Ufficiale (Roma)
DIAMOND OPEN ACCESS • FASCICOLO A4

NOTA A SENTENZA • PENALE D'IMPRESA E TRIBUTARIO
Anno I (Vol. 1), Fasc. 3 (2026) • Art. 6257 • pp. 1–8 • §§ 1–27

Sequestro preventivo e società schermo nei reati tributari

English Edition Title: Preventive Seizure and Conduit Companies in Criminal Tax Investigations

Redazione di Metodo Giuridico [Redazione Scientifica]
Rivista Scientifica di Diritto e Giurisprudenza (ISSN 3103-7305)
Profilo Accademico e Bibliografia: https://www.metodogiuridico.it/autori/redazione-metodo-giuridico/
Pubblicato il: 28 Ott 2026 • Contributo sottoposto a revisione scientifica • Testo integrale: pp. 1–8 (§§ 1–27)

ABSTRACT SCIENTIFICO
Il presente contributo analizza i presupposti e i confini applicativi del sequestro preventivo e società schermo nell'ambito dei reati tributari alla luce dell'arresto della Corte di Cassazione n. 32766/2024. L'indagine esamina il rapporto tra interposizione fittizia e disponibilità effettiva dei beni in capo al dominus sostanziale, dimostrando come la concreta operatività d'impresa sul mercato non escluda la qualifica di schermo e come il sindacato di legittimità ex art. 325 c.p.p. resti rigorosamente circoscritto alla sola violazione di legge e alla motivazione apparente.

CITAZIONE UFFICIALE CONSIGLIATA (STANDARD ACCADEMICO AREA 12 — SCIENZE GIURIDICHE & OSCOLA)
Redazione di Metodo Giuridico, Sequestro preventivo e società schermo nei reati tributari, in Metodo Giuridico (ISSN 3103-7305), Anno I, n. 3, 28 ottobre 2026, art. 6257, pp. 1–8, disponibile su https://www.metodogiuridico.it/2026/10/28/sequestro-preventivo-societa-schermo-reati-tributari-cassazione-32766-2024/.

OSCOLA: Editorial Board of Metodo Giuridico, 'Sequestro preventivo e società schermo nei reati tributari' (2026) 1(3) Metodo Giuridico (ISSN 3103-7305) Art 6257, 1–8 <https://www.metodogiuridico.it/2026/10/28/sequestro-preventivo-societa-schermo-reati-tributari-cassazione-32766-2024/> accessed 14 November 2026.

Record OAI-PMH:	`oai:metodogiuridico.it:post/6257 (OpenAIRE / DOAJ / BASE)`
Permalink Canonico:	https://www.metodogiuridico.it/2026/10/28/sequestro-preventivo-societa-schermo-reati-tributari-cassazione-32766-2024/
AEA JEL Codes:	K14 (Diritto penale sostanziale); K22 (Diritto societario, commerciale e dei mercati finanziari); H26 (Evasione, elusione e abuso del diritto tributario)
EuroVoc (UE):	MT 1216 diritto penale • reato economico [574]; reato tributario [3951]
ECLI Pronunce:	`ECLI:IT:CASS:2024:32766PEN • ECLI:IT:CASS:2024:16977PEN • ECLI:IT:CASS:2020:34956PEN`

DIAMOND OPEN ACCESS • LICENZA CC BY-NC-ND 4.0 • ZERO APC
© 2026 Redazione di Metodo Giuridico. L'Autore conserva integralmente la titolarità dei diritti d'autore senza restrizioni. Distribuito con licenza Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Non opere derivate 4.0 Internazionale (CC BY-NC-ND 4.0). È consentita l'auto-archiviazione immediata senza embargo della presente versione editoriale (VoR) nei repository istituzionali (IRIS/CINECA, SSRN, OpenAIRE, Zenodo).

VERIFICA ONLINE

Metodo Giuridico
Ius et Ratio
ISSN 3103-7305

RIVISTA GIURIDICA ONLINE • ISSN 3103-7305
NOTA A SENTENZA • DIRITTO E GIURISPRUDENZA

Sequestro preventivo e società schermo nei reati tributari

La Cassazione Penale definisce i criteri probatori per il vincolo cautelare sui beni di società terze nei reati tributari del dominus

MG Redazione di Metodo Giuridico Diritto Penale 28 Ottobre 2026 Lettura 12 min

SCHEDA PRONUNCIA

ORGANO GIUDICANTE
Cassazione Penale

ESTREMI PROVVEDIMENTO
sentenza 21 agosto 2024, n. 32766 —

NORME DI RIFERIMENTO
D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74 • Codice di procedura penale

DECISIONE
Dichiara inammissibili i ricorsi

PRINCIPIO DI DIRITTO (CASSAZIONE PENALE N. 32766/2024)

In tema di reati tributari, il sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente ex art. 12-bis D.Lgs. n. 74 del 2000 può essere disposto sui beni formalmente intestati a una persona giuridica allorché questa sia priva di reale autonomia e costituisca un mero schermo fittizio attraverso cui l'indagato operi quale effettivo titolare. La natura di società-schermo è pienamente compatibile con una concreta operatività d'impresa sul mercato, non implicando tale attività un'indipendenza decisionale rispetto al dominus, e consente l'apposizione del vincolo reale anche qualora il reato tributario sia stato perpetrato dal titolare sostanziale in una diversa veste societaria o individuale.

Stato della questione e quadro aggiornato al 28 ottobre 2026: Con la sentenza n. 32766 del 21 agosto 2024 la Corte di Cassazione consolida i principi in tema di cautela reale sui patrimoni societari fittizi, precisando i limiti probatori dell'interposizione e la compatibilità tra schermo giuridico ed effettiva attività d'impresa.

ABSTRACT (ITALIANO)

Abstract: Il presente contributo analizza i presupposti e i confini applicativi del **sequestro preventivo e società schermo** nell'ambito dei **reati tributari** alla luce dell'arresto della Corte di Cassazione n. 32766/2024. L'indagine esamina il rapporto tra **interposizione fittizia** e disponibilità effettiva dei beni in capo al dominus sostanziale, dimostrando come la concreta operatività d'impresa sul mercato non escluda la qualifica di schermo e come il **sindacato di legittimità** ex art. 325 c.p.p. resti rigorosamente circoscritto alla sola violazione di legge e alla motivazione apparente.

ABSTRACT (ENGLISH)

This article examines the procedural and substantive boundaries of preventive seizure applied to sham companies in tax offences, following ruling no. 32766/2024 of the Italian Supreme Court. The study explores the intersection between corporate piercing, actual asset availability by the beneficial owner, and commercial operations, highlighting the stringent standards of evidence required for confiscation and the narrow scope of cassation review under Article 325 of the Code of Criminal Procedure.

Punti chiave

01.

Autonomia e interposizione fittizia:
il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente può colpire i cespiti di una persona giuridica terza soltanto qualora sia dimostrata la totale assenza di autonomia economico-gestionale dell'ente, ridotto a mero strumento esecutivo dell'indagato.

02.

Compatibilità con l'attività d'impresa:
lo svolgimento di una concreta operatività commerciale sul mercato, supportata da dipendenti, contratti e fornitori, non esclude la qualifica di società-schermo quando la governance e i flussi finanziari rispondano unicamente all'interesse del dominus.

03.

Rigorosi indici probatori e sindacato:
la disponibilità effettiva uti dominus esige elementi precisi e concordanti, come la commistione di cassa e l'assenza di dialettica assembleare, sindacabili in Cassazione ex art. 325 c.p.p. esclusivamente sotto il profilo della violazione di legge e della motivazione apparente.

01. IL QUADRO NORMATIVO DEL SEQUESTRO PREVENTIVO E SOCIETÀ SCHERMO NEI REATI TRIBUTARI

La complessa interazione tra misure cautelari reali e strutture societarie interposte trova nella disciplina del **sequestro preventivo e società schermo** uno dei nodi più critici della giustizia penale d'impresa. L'applicazione delle cautele patrimoniali previste dall'art. 321 del codice di procedura penale a fronte di illeciti fiscali postula il costante confronto con il principio di **autonomia patrimoniale perfetta** degli enti collettivi. Quando il reato viene ascritto alla persona fisica che governa l'attività, il vincolo reale rischia di collidere con la soggettività giuridica dell'impresa

formalmente terza, rendendo indispensabile ricostruire con estremo rigore la reale attribuzione delle utilità finanziarie e degli asset aziendali.

1.1 — L'interposizione fittizia e la nozione nomofilattica di schermo operativo

L'elaborazione della giurisprudenza di legittimità ha progressivamente affinato la nozione di **ente privo di consistenza autonoma**, distinguendo le ordinarie dinamiche di gruppo dalle condotte di fraudolenta elusione delle responsabilità penali. Secondo l'insegnamento nomofilattico consolidato dalla Corte di Cassazione, la **confisca per equivalente** può attingere direttamente i beni dell'ente qualora questo costituisca un mero apparato di facciata, privo di effettivo potere decisionale indipendente, attraverso il quale l'autore della violazione agisca come sostanziale proprietario [1]. In questa prospettiva, la separazione formale garantita dallo statuto societario degrada a espediente artificioso, inidoneo a schermare i valori economici dalla potestà punitiva ed espropriativa dello Stato.

La conformazione di tale figura trae fondamento dall'istituto civilistico dell'**interposizione fittizia di persona**, opportunamente declinato nella prassi penale ed economica. Come precisato dai giudici di legittimità, la concentrazione di flussi finanziari o quote patrimoniali in capo a un soggetto societario privo di reale vitalità non realizza un effettivo trasferimento di ricchezza, bensì un congegno elusivo volto a mantenere le disponibilità nell'orbita del disponente [2]. Ne deriva che il vincolo cautelare non subisce la preclusione derivante dall'alterità soggettiva, purché gli organi requirenti offrano elementi dimostrativi precisi e concordanti in ordine al controllo totalizzante esercitato dall'indagato.

Tale ricostruzione si rivela particolarmente feconda nell'analisi dei gruppi societari piramidali, dove le fittizie intestazioni azionarie e il ricorso a fiduciarie mirano a disperdere la tracciabilità delle risorse. L'interprete deve pertanto verificare se sussista una **reale dialettica collegiale** o se, al contrario, ogni determinazione risponda all'impulso esclusivo di un unico centro decisionale, con conseguente assorbimento dell'ente nella sfera giuridica ed economica della persona fisica.

1.2 — I criteri di discrimine tra confisca diretta ed equivalente sul dominus

Nel sistema sanzionatorio introdotto dal D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, e segnatamente dall'art. 12-bis, la linea di demarcazione tra **confisca diretta del profitto** e **confisca per equivalente** assume una valenza dogmatica e applicativa determinante. La confisca diretta aggredisce il profitto del reato rimasto nella materiale disponibilità della società che ha tratto vantaggio dall'evasione fiscale, non potendosi considerare l'ente come soggetto terzo estraneo all'illecito, conformemente ai criteri espressi in tema di sequestro preventivo per fatture false tra prezzo e profitto. Al contrario, quando l'ablazione mira a colpire il patrimonio personale del manager o dell'amministratore, l'aggressione ai beni dell'ente a titolo di valore equivalente postula la dimostrazione dell'assoluta fittizietà dell'ente stesso, secondo i canoni della confisca nei reati tributari e sussidiarietà tra ente e persona fisica.

Qualora la persona giuridica mantenga una reale fisionomia economica, la confisca di valore non può colpire i suoi beni per debiti fiscali riconducibili in via esclusiva alla persona fisica. L'ordinamento ammette il sequestro per equivalente sul patrimonio dell'ente unicamente allorché la veste societaria sia adoperata quale schermo di copertura, consentendo di imputare i beni direttamente al reo che ne possiede la **disponibilità effettiva**. Tale conclusione si estende persino alle ipotesi in cui il vantaggio economico illecito sia scaturito da reati tributari commessi dal dominus nell'esercizio di altre attività economiche o a titolo puramente individuale [3].

L'impostazione nomofilattica evidenzia come l'onere probatorio a carico dell'accusa non possa essere surrogato da mere presunzioni di contiguità o coincidenza di cariche. È indispensabile documentare la totale assenza di patrimonio autonomo e la **completa permeabilità finanziaria** tra la società e il reo, impedendo che lo strumento cautelare si trasformi in una surrettizia violazione dei diritti dei creditori sociali e dei terzi titolari di affidamenti incolpevoli.

02. LA PRONUNCIA DELLA CASSAZIONE PENALE N. 32766/2024: IL FATTO E LA DECISIONE

La vicenda esaminata dalla pronuncia della **Cassazione Penale, sentenza 21 agosto 2024, n. 32766** offre un paradigma emblematico delle complessità operative connesse alle misure cautelari reali d'impresa. La controversia trae origine dal sequestro preventivo disposto dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Modena sui beni appartenenti a due società di capitali, attinte in quanto considerate **meri strumenti interposti** nella disponibilità di un indagato raggiunto da gravi indizi di colpevolezza per plurime condotte di indebita compensazione tributaria, emissione di fatture per operazioni inesistenti e associazione per delinquere.

2.1 — La fattispecie concreta: distrazioni patrimoniali e identità decisionale

Nel caso di specie, il Tribunale del riesame aveva confermato il decreto cautelare valorizzando una fitta rete di elementi fattuali convergenti. L'indagato risultava titolare totalitario del capitale di una società a responsabilità limitata e controllava la quasi totalità delle partecipazioni di una società per azioni, detenute sia personalmente sia mediante la prima compagine. L'elemento di maggiore pregnanza indiziaria era rappresentato dall'acquisto di un **immobile residenziale di pregio**, per il quale la società aveva versato una caparra confirmatoria di quattrocentocinquantamila euro, benché il cespite fosse del tutto estraneo all'oggetto sociale e destinato alla donazione in favore della convivente del dominus.

I giudici territoriali hanno smascherato l'artificiosità delle giustificazioni difensive, fondate su una successiva e formale **compensazione contabile del debito** con asseriti finanziamenti soci infruttiferi e crediti per la cessione di marchi. L'operazione non era stata preventivamente autorizzata dagli organi societari ma ratificata a distanza di mesi mediante verbalizzazioni stereotipate. I verbali di approvazione dei bilanci e delle delibere gestorie vedevano la presenza esclusiva dell'indagato e di un segretario compiacente, con l'impiego di formule linguistiche identiche che denotavano la totale assenza di una **dialettica assembleare effettiva**.

L'utilizzo delle risorse aziendali per scopi voluttuari o strettamente personali, unitamente alla facoltà di disporre dei conti correnti senza alcun vincolo di controllo o autorizzazione interna, ha confermato che l'ente non rispondeva a una logica imprenditoriale autonoma, ponendosi quale mera cassa personale del dominus.

> *La natura di società-schermo non esige l'inconsistenza materiale o la paralisi operativa dell'impresa, ma si perfeziona quando l'autonomia decisionale e la destinazione patrimoniale siano interamente asservite all'interesse personale del dominus.*

2.2 — La compatibilità tra concreta operatività d'impresa e natura di ente-schermo

Il nucleo dogmatico di maggior rilievo affrontato dalla Suprema Corte attiene alla presunta incompatibilità tra l'effettiva attività economica dell'ente e la sua qualificazione in termini di **schermo giuridico fittizio**. I difensori ricorrenti sostenevano infatti che la sussistenza di un'organizzazione commerciale viva, dotata di rete commerciale, agenti di vendita sul territorio, contratti di fornitura nel settore vinicolo e marchi attivi, ostasse in radice alla configurazione di una compagine di mera facciata.

La Corte di Cassazione ha disatteso radicalmente tale impostazione, statuendo che la **concreta operatività sul mercato** ben può coesistere con la natura di società-schermo [1]. Lo svolgimento di scambi commerciali e la produzione di fatturato testimoniano l'esistenza materiale dell'impresa, ma non implicano affatto che l'ente goda di autonomia decisionale rispetto al soggetto che lo governa. Quando i profitti, le scelte strategiche e le linee di cassa vengono piegati agli esclusivi scopi del dominus, la struttura produttiva funge da moltiplicatore economico o da deposito patrimoniale del singolo, rendendo legittimo il sequestro sui beni sociali.

Questo chiarimento assume un'importanza capitale nella disamina dei **reati tributari d'impresa**. Ammettere che l'operatività commerciale valga di per sé a preservare l'ente da vincoli ablativi significherebbe consentire la creazione di contenitori attivi destinati ad accumulare ricchezze schermate, sottraendole all'esecuzione penale e vanificando l'efficacia deterrente dell'art. 12-bis del D.Lgs. n. 74 del 2000.

2.3 — L'estensione del vincolo cautelare ai reati tributari commessi in altra veste

Ulteriore profilo chiarito dal collegio di legittimità riguarda la relazione di continuità o eterogeneità tra la commissione del reato e l'ente inciso dalla misura. Le difese eccepivano che le violazioni penali-tributarie contestate non fossero state commesse nella gestione diretta delle società attinte dal sequestro, bensì nell'ambito di diverse compagini del gruppo ovvero a titolo strettamente personale dall'indagato.

Ricollegandosi all'indirizzo già espresso nelle pronunce di legittimità, la sentenza ribadisce che il sequestro per equivalente non richiede alcun nesso funzionale immediato tra l'illecito penale e l'attività della società-schermo [3]. Poiché l'ente costituisce un mero alter ego del reo, i beni formalmente intestati alla persona giuridica appartengono sul piano sostanziale al patrimonio dell'indagato. Ne consegue che tali cespiti possono essere sequestrati per garantire la confisca di valore del profitto illecito generato da qualsiasi reato tributario ascritto al dominus, a prescindere dalla qualifica formale spesa al momento della condotta evasiva.

La pronuncia consolida così un'interpretazione sostanzialistica della **disponibilità cautelare**, che guarda alla realtà economica effettiva e neutralizza le frammentazioni formali della soggettività giuridica create per sfuggire alle obbligazioni sanzionatorie.

03. PROFILI SISTEMATICI E RICADUTE APPLICATIVE PER LA DIFESA

L'inquadramento dogmatico offerto dal giudice di legittimità impone di analizzare con precisione gli **indici sintomatici dell'interposizione** e di ridefinire le linee difensive nel contenzioso cautelare reale. La qualifica di schermo societario non può scaturire da mere asserzioni congetturale o da automatismi fondati sul possesso azionario di controllo. L'ordinamento impone una verifica stringente e circostanziata sulla reale dissociazione tra titolarità apparente e potere dispositivo materiale.

3.1 — Gli indici sintomatici della disponibilità effettiva e l'onere della prova

Nel tracciare i confini probatori della misura, la giurisprudenza individua parametri fattuali specifici idonei a sostanziare l'**onere della prova** a carico dell'accusa. Non basta dedurre che l'indagato rivesta la carica di amministratore unico o sia socio maggioritario: tali condizioni rappresentano una fisiologica declinazione del diritto societario. È invece necessario documentare condotte anomale, quali la **costante commistione patrimoniale**, la distrazione sistematica delle provviste per spese voluttuarie o estranee all'oggetto sociale e l'assenza di procedure deliberative trasparenti.

Sul piano del *distinguishing* applicativo, la disciplina dello schermo fittizio **non trova applicazione** nelle ipotesi in cui la società, pur sottoposta all'influenza direttiva del socio di maggioranza, mantenga un'effettiva collegialità, operi con conti dedicati e rispetti la rigida separazione dei flussi finanziari. Si tratta di una **fattispecie diversa** rispetto alle frodi carosello o alle cartiere pure, dove la società nasce priva di struttura; nel caso esaminato dalla sentenza n. 32766/2024, la società operava realmente ma difettava di qualsiasi autonomia patrimoniale rispetto al dominus [1].

Per agevolare la ricognizione dei profili distintivi nel contenzioso tributario e societario, e per distinguere la fisiologica gestione dalle anomalie tipiche delle operazioni infragruppo e appropriazione indebita, si evidenziano nella tabella seguente i principali parametri di riscontro probatorio:

Elemento di indagine	Indici sintomatici di società-schermo	Parametri di autonoma consistenza
Governance e delibere	Assemblee deserte, verbali prestampati con formule stereotipate, totale assenza di collegialità.	Partecipazione attiva dei soci, verbale di discussione reale, pareri dell'organo di controllo.
Gestione della liquidità	Uso promiscuo della cassa aziendale per acquisti personali, compensazioni contabili postume.	Rigorosa separazione bancaria, finanziamenti soci deliberati e tracciati, dividendi regolari.
Oggetto ed investimenti	Acquisizione di beni voluttuari o immobili residenziali donati a familiari del dominus.	Impieghi coerenti con l'attività caratteristica d'impresa, investimenti strumentali tipici.

3.2 — I limiti del ricorso per cassazione ex art. 325 c.p.p. e la strategia per la difesa

Le ricadute processuali della pronuncia assumono un rilievo cruciale per la conduzione della **strategia difensiva**. L'art. 325 del codice di procedura penale circoscrive l'esperibilità del ricorso per cassazione avverso le ordinanze del Tribunale del riesame alla sola **violazione di legge**. Secondo il consolidato diritto vivente, in tale nozione rientrano gli errores in iudicando o in procedendo nonché la sola motivazione apparente o totalmente assente, restando invece preclusa qualsiasi censura di manifesta illogicità o travisamento della prova [2].

Il difensore che intenda contestare l'apposizione del vincolo cautelare non può limitarsi a prospettare una ricostruzione alternativa dei fatti o a contestare la valutazione indiziaria compiuta dal tribunale. La motivazione cautelare integra una **violazione dell'art. 125 c.p.p.** unicamente quando risulti priva dei requisiti minimi di coerenza e ragionevolezza ovvero non risulti ancorata alle peculiarità del caso concreto [3]. Laddove l'ordinanza abbia analizzato analiticamente i fatti, la Cassazione dichiarerà inesorabilmente inammissibili le doglianze.

Di conseguenza, l'attività difensiva deve concentrarsi prioritariamente nella fase del **riesame di merito**, mediante la produzione tempestiva di perizie contabili, verbali notarili a data certa e contratti commerciali idonei a comprovare che l'ente possedeva una gestione autonoma e che i beni societari non erano a disposizione immediata e indiscriminata dell'indagato, attivando tempestivamente i rimedi cautelari conformemente ai principi sul riesame del sequestro

preventivo di beni societari. È proprio nel giudizio di merito cautelare che si gioca la partita decisiva per evitare l'ablazione definitiva del patrimonio aziendale.

04. CONCLUSIONI E PROSPETTIVE SISTEMATICHE SUL SEQUESTRO PREVENTIVO E SOCIETÀ SCHERMO

La pronuncia in rassegna consolida un orientamento giurisprudenziale di estremo rigore, chiarendo che l'istituto del **sequestro preventivo e società schermo** costituisce uno strumento insostituibile per impedire che la veste societaria si trasformi in una barriera di impunità patrimoniale. L'approdo nomofilattico sancisce in modo inequivoco che l'**operatività economica reale** non è incompatibile con la qualifica di schermo fittizio, qualora difetti una genuina indipendenza gestionale e i beni dell'ente siano asserviti alla sfera privata del dominus.

Al contempo, il principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte impone un'attenta ponderazione dei risvolti applicativi. La penetrazione del vincolo cautelare nei patrimoni societari deve sempre poggiare su **indici sintomatici inequivoci** di fittizietà e commistione, evitando derive presuntive che finirebbero per travolgere la certezza dei traffici giuridici e la tutela dell'affidamento dei creditori sociali.

Per gli operatori del diritto e per la difesa tecnica, la decisione ribadisce che la tutela preventiva degli asset aziendali richiede un'impostazione probatoria tempestiva ed esaustiva sin dal giudizio di riesame, data l'impossibilità di rimettere in discussione l'apprezzamento di merito dinanzi alla Corte di Cassazione.

Articoli correlati

- Confisca nei reati tributari: prima la società, poi il manager — L'analisi del principio di sussidiarietà nell'ablazione del profitto di reato.
- Dichiarazione fraudolenta e confisca per equivalente: limiti e prescrizione — La giurisprudenza di legittimità sul regime cautelare nei reati fiscali dichiarativi.
- Operazioni infragruppo e appropriazione indebita: la Cassazione — I confini di liceità nella circolazione delle risorse tra società collegate.

FONTI UTILIZZATE

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74
— Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto (in particolare artt. 2, 3, 8, 10, 10-quater, 12-bis).

Codice di procedura penale

— In particolare artt. 125, 321, 322-ter, 325.

GIURISPRUDENZA CITATA

1. ↑
Cassazione Penale, sentenza 21 agosto 2024, n. 32766

—

— Sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente ex art. 12-bis d.lgs. 74/2000 sui beni di società terze; ammissibilità del vincolo qualora l'ente sia privo di autonomia e costituisca mero schermo fittizio del reo; piena compatibilità tra operatività d'impresa e natura di società-schermo; sufficienza motivazionale desunta da distrazioni patrimoniali e identità decisionale; inammissibilità delle censure di merito ex art. 325 c.p.p. Esito: dichiara inammissibili i ricorsi. Punto: par. 2.1, 2.2, 3.2, 4.

2. ↑
Cassazione Penale, sentenza 23 aprile 2024, n. 16977

—

— Legittimità del sequestro preventivo su conti correnti di società estranee utilizzate come cassa di transito e schermo operativo per sottrarre risorse finanziarie al Fisco; necessità di motivazione rigorosa sul periculum in mora secondo proporzionalità; esclusione di vizi di motivazione apparente a fronte di condotte seriali. Esito: dichiara inammissibile il ricorso. Punto: par. 2, 3.1, 4.

3. ↑
Cassazione Penale, sentenza 9 dicembre 2020, n. 34956

—

— Applicabilità del sequestro preventivo per equivalente ex art. 12-bis d.lgs. 74/2000 sui beni di società-schermo anche per profitto di reati tributari commessi dal titolare effettivo in altra e separata veste giuridica; irrilevanza della continuità funzionale tra illecito societario e persona giuridica colpita. Esito: rigetta i ricorsi. Punto: par. 1.2, 2, 3.

MG

Redazione di Metodo Giuridico

AUTORE • METODO GIURIDICO

Rivista di Diritto e Giurisprudenza

A cura della Redazione di Metodo Giuridico, rivista scientifica specializzata in Diritto e Giurisprudenza.